CAMERA DEI DEPUTATI N. 1000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LUCA, ACIERNO, BALDI, BALOCCHI, BAMPO, BELLEI TRENTI, BENEDETTI VALENTINI, BERGAMO, BERTUCCI, BINDI, BONINO, BORDON, BORTOLOSO, BROGLIA, CABRINI, CALLERI, CALDERISI, CASTELLANETA, CASTELLAZZI, CAVERI, CAVANNA SCIREA, CECCHI, CEFARATTI, CHIESA, CIPRIANI, COVA, CUSCUNÀ, DALLA CHIESA, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELLA ROSA, DELLA VALLE, DOTTI, GALDELLI, GALLI, GHIGO, GIOVANARDI, GHIROLDI, GODINO, GORI, GRATICOLA, GRITTA GRAINER, GRUGNETTI, GUBETTI, GALILEO GUIDI, JANNONE, INNOCENZI, LANDOLFI, LA RUSSA, LAVAGNINI, LIOTTA, MAIOLO, MAMMOLA, MARTINAT, MARTUSCIELLO, MANZONI, PAOLA MARTINELLI, MARINO BUCCELLATO, MASTRANGELI, MATTIOLI, MANZINI, MASI, MARIO MASINI, MATRANGA, MELE, MURATORI, MORMONE, NAN, NOVI, PALEARI, PERCIVALLE, PEZZELLA, PILO, PINTO, REBECCHI, RIVERA, RIZZA, ROMANI, RUBINO, SAVARESE, SBARBATI, SCANU, SGARBI, SORIERO, SETTIMI, SERVODIO, SOSPIRI, STRIK LIEVERS, TADDEI, TARADASH, TATTARINI, TORTOLI, UCCHIELLI, USIGLIO, VALDUCCI, VENEZIA, VIVIANI, VIGEVANO, VITO, ZEN

—

Norme per l'utilizzazione di finanziamenti privati nella realizzazione e nel risanamento di opere di pubblica utilità

Presentata il 21 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di disciplinare ed incentivare le erogazioni di denaro da parte di persone giuridiche e persone fisiche allo Stato o ad enti locali per la realizzazione di progetti specifici di pubblica utilità riguardanti il verde pubblico, l'impiantistica sportiva pubblica, l'abbattimento di barriere architettoniche, l'utilizzo anche temporaneo di aree urbane pubbliche in stato di abbandono, nonché di progetti di disinquinamento e risanamento ambientale. In sostanza, si vuole agevolare l'intervento finanziario diretto di aziende e singoli contribuenti per la realizzazione o il risanamento di opere che a causa delle difficoltà finanziarie dello Stato e degli enti locali rimangono sulla carta.

Le imprese, come contropartita, beneficiano di un'ampia deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e soprattutto del ritorno d'immagine derivante dalla possibilità di pubblicizzare il loro intervento finanziario o anche di dare il proprio nome all'opera realizzata, beneficiando in tal caso di una deducibilità fiscale ridotta al 50 per cento. Per le persone fisiche, invece, l'incentivo consiste nella sola deducibilità dall'imponibile IRPEF.

Si tratta, in sostanza, di estendere, articolandolo e ampliandolo, il modello già realizzato per il risanamento di beni artistici ed archeologici che ha dato, obiettivamente, una buona prova.

Illustriamo qui di seguito gli articoli che compongono la proposta.

L'articolo 1 fissa le finalità generali dell'iniziativa.

L'articolo 2 individua i soggetti pubblici che possono essere beneficiari dell'erogazione di denaro da parte di persone giuridiche e persone fisiche (lo Stato, le regioni, le province ed i comuni) e specifica che queste somme devono essere destinate alla realizzazione o al risanamento di verde pubblico o d'impiantistica sportiva pubblica, all'abbattimento di barriere architettoniche, all'utilizzazione anche temporanea per fini di pubblica utilità di aree urbane pubbliche in stato di abbandono, nonché alla realizzazione di specifici progetti di disinquinamento e risanamento ambientale.

La norma prevede che la realizzazione delle opere debba essere autorizzata dai competenti organi statali o dagli enti locali e che in ogni caso l'autorizzazione non possa essere negata se non con atto adeguatamente motivato qualora le opere medesime rientrino nelle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

In parallelo, nel caso di risanamento, *non può essere opposto diniego se l'impianto* o il bene pubblico è oggettivamente in grave stato di degrado o viene dichiarato tale con perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale.

Si vuole in questo modo impedire che una amministrazione statale o locale rifiuti, senza motivo, di accettare somme da destinare ad opere di pubblica utilità.

L'articolo 3 stabilisce la deducibilità dall'imponibile delle somme erogate ai fini previsti dalla presente legge da parte di persone fisiche o giuridiche, entro il limite rispettivamente del 30 e del 40 per cento del reddito imponibile dei soggetti medesimi.

Questa norma non necessita di copertura finanziaria in quanto il minor gettito derivante da questa riduzione di imponibile è compensato dal gettito delle imposte che scaturiscono dalle attività economiche messe in moto dalla realizzazione stessa delle opere pubbliche finanziate e quindi l'articolo 81 della Costituzione è rispettato nella lettera e nello spirito.

L'articolo 4 individua, come ulteriore incentivo, la possibilità di pubblicizzazione, da parte della persona giuridica che ha effettuato l'erogazione di denaro, della propria liberalità anche sull'opera di utilità pubblica realizzata.

È prevista inoltre la possibilità di dare all'opera realizzata, per dieci anni, la denominazione dell'impresa che ha erogato il contributo, o di un suo prodotto; in tal caso la deducibilità fiscale è ridotta del 50 per cento.

L'articolo 5 demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle finanze, l'emanazione, entro sessanta giorni, di un regolamento attuativo che dovrà disciplinare sia le convenzioni fra soggetti privati eroganti e soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti, sia le modalità della pubblicità sulle opere realizzate. Il mancato varo del regolamento entro il termine stabilito non preclude l'applicazione della legge.

L'articolo 6 chiarisce che le opere realizzate restino a tutti gli effetti di proprietà pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di incentivare e disciplinare le erogazioni liberali di denaro da parte delle persone giuridiche e delle persone fisiche allo Stato, alle regioni, alle province od ai comuni per la realizzazione di specifici progetti di pubblica utilità.

ART. 2.

(Erogazioni di denaro).

1. Le persone giuridiche e le persone fisiche che erogano somme di denaro a favore dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni per la realizzazione o il risanamento di verde pubblico ed opere connesse, di impiantistica sportiva pubblica, per l'abbattimento di barriere architettoniche, per l'uso anche temporaneo per fini di pubblica utilità di aree urbane di proprietà pubblica inutilizzate, nonché per la realizzazione di specifici progetti di disinquinamento o risanamento ambientale hanno diritto alle agevolazioni di cui agli articoli 10 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge.

2. Le opere di cui al comma 1 sono autorizzate dagli organi competenti dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni che devono approvare la previsione di spesa, l'*iter* dei lavori e gli atti di collaudo, ove necessari, ed il consuntivo. Qualora la realizzazione delle opere sia prevista negli strumenti di programmazione e consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, un eventuale diniego da parte

della pubblica autorità competente deve essere adeguatamente motivato con atto deliberativo dell'organo competente. Nel caso di risanamenti o di uso anche temporaneo di aree urbane pubbliche inutilizzate l'ente o l'organo pubblico competente è obbligato ad accettare l'offerta se l'impianto o il bene pubblico si trova in stato di grave degrado oggettivo o viene dichiarato tale con perizia giurata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, nominato dall'ente pubblico in accordo con il privato.

ART. 3.

(Oneri deducibili).

1. Dopo la lettera *o)* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

« *o*-bis) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 30 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore dello Stato, di regioni, di province o di comuni per realizzare o risanare il verde pubblico ed opere connesse, o opere di impiantistica sportiva pubblica, per l'eliminazione di barriere architettoniche, per l'uso anche temporaneo per fini di pubblica utilità di aree urbane di proprietà pubblica inutilizzate, o per realizzare progetti specifici di disinquinamento o risanamento ambientale; ».

2. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis)* Per i soggetti di cui al presente titolo le erogazioni liberali di cui alla lettera *o*-bis) dell'articolo 10 sono deducibili nella misura non eccedente il 40 per cento del reddito dichiarato. Tali specifiche deduzioni sono ripartibili fino ad un massimo di tre periodi di imposta ».

ART. 4.

(Pubblicità).

1. Le persone giuridiche che effettuano le erogazioni liberali di cui alla presente legge hanno diritto, realizzate le opere di cui all'articolo 2, di esporre presso di esse per dieci anni la propria denominazione o ragione sociale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le persone giuridiche che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 possono, in alternativa, chiedere di dare la propria denominazione o quella di un loro prodotto, per dieci anni, all'opera pubblica realizzata con la propria erogazione liberale. In tal caso la deducibilità dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è ridotta al 50 per cento dell'erogazione liberale.

ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della legge stessa che deve prevedere:

a) una convenzione-tipo tra le persone giuridiche o fisiche eroganti e le amministrazioni pubbliche competenti per la realizzazione o il risanamento delle opere pubbliche di cui alla presente legge;

b) le modalità della pubblicità a favore della persone giuridica erogante sull'opera realizzata o della eventuale scelta della denominazione dell'opera realizzata.

ART. 6.

(Proprietà pubblica).

1. L'opera realizzata ai sensi della presente legge rimane a tutti gli effetti di proprietà pubblica.